

d) nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto ^(*), all'art. 3, n. 1, lett. a), alla luce dell'ottavo «considerando»,

derivino da un principio generale del diritto comunitario e tale principio generale sia, in quanto tale, preesistente alla suddetta direttiva 2004/25/CE.

- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se tale principio generale di diritto comunitario debba applicarsi solamente alle relazioni tra una società e i suoi azionisti o, al contrario, s'imponga del pari alle relazioni tra azionisti di maggioranza che esercitano o acquisiscono il controllo di una società e gli azionisti di minoranza di tale società, specialmente nel caso di una società le cui azioni sono quotate in borsa.
- 3) In caso di soluzione affermativa delle due precedenti questioni, se tale principio generale di diritto comunitario debba, tenuto conto dello sviluppo nel tempo dei riferimenti di cui alla questione n. 1), essere considerato come già esistente e s'imponga alle relazioni tra azionisti di maggioranza e di minoranza nel senso della questione n. 2), sin da prima dell'entrata in vigore della direttiva 2004/25/CE già citata e, nella fattispecie, ancor prima dei fatti controversi che si collocano nel primo semestre del 2001.

⁽¹⁾ Seconda direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

⁽²⁾ GU L 212, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 66, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 142, pag. 12.

Ricorso proposto il 6 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-105/08)

(2008/C 116/26)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e M. Afonso, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, nel tassare i pagamenti di interessi all'estero in modo più gravoso rispetto al pagamento di interessi a

soggetti residenti nel territorio portoghese, la Repubblica Portoghese impone restrizioni alla prestazione di servizi di credito ipotecario e di altro credito da parte di istituzioni finanziarie residenti in altri Stati membri e in Stati parte dell'accordo SEE, ed è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 CE e 56 CE, e degli artt. 36 e 40 dell'accordo SEE.

— condannare Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC) (Codice dell'imposta sulle società) prevede una differenza di trattamento fiscale dei redditi relativi agli interessi pagati alle istituzioni finanziarie, a seconda che queste siano o meno residenti in territorio portoghese.

La tassazione applicabile in Portogallo agli interessi pagati alle istituzioni finanziarie non residenti si traduce in una pressione fiscale effettiva ben superiore rispetto a quella dei contribuenti residenti in merito a redditi simili. La normativa nazionale dissuade in tal modo le istituzioni finanziarie non residenti dall'offrire sul mercato portoghese i loro servizi, in particolare, di credito ipotecario, e impedisce ai residenti in Portogallo di accedere ai servizi di credito che potrebbero essere loro proposti da tali istituzioni. Una normativa di tal genere costituisce, pertanto, una restrizione alle libertà fondamentali ai sensi degli artt. 49 CE e 56 CE e dei corrispondenti articoli dell'accordo SEE.

Ricorso proposto il 10 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-109/08)

(2008/C 116/27)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: Maria Patakia)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo preso i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 26 ottobre 2006 nella causa C-65/05 comporta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 28 CE, 43 CE, 49 CE e dell'art. 8 della direttiva 98/43/CE ⁽¹⁾;